



Allegato A al Decreto n. 97 del 31.07.2013

pag. 1/7

OGGETTO: Progetti AlpBC, CABEE, RURBANCE (Programma di Cooperazione territoriale europea 2007-2013 'Spazio Alpino', Codici progetto 13-4-1-DE, 11-4-1-AT, 2-4-1-IT; Cup H37E12000040006, H47E12000010006, H39D12000090006);

Lettera d'ordine servizio di 'Controllo e certificazione finanziaria di primo livello delle spese sostenute'

CIG: Z2D0A5DB90

Spett.le

Studio Luciani Mattiello Dottorello dottori commercialisti
c.a. dott.ssa Mariateresa Dottorello
Via Torino, 151/c
30172 Mestre – Venezia
Pec mariateresa.dottorello@odcecvenezia.legalmail.it
Fax 041-5317531

Facendo seguito alle comunicazioni intercorse, siamo con la presente a confermarvi l'incarico di Controllo e Certificazione Finanziaria di primo livello delle spese sostenute dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio in qualità di partner nei progetti AlpBC, CABEE e RURBANCE del Programma di Cooperazione territoriale europea 2007-2013 'Spazio Alpino'.

Si specificano di seguito le condizioni di svolgimento del servizio, da considerarsi parte integrante dell'ordine.

1 – Oggetto

La Regione del Veneto - Direzione Urbanistica e Paesaggio - affida allo STUDIO LUCIANI MATTIELLO DOTTORELLO DOTTORI COMMERCIALISTI, che accetta, il servizio di "Certificazione di primo livello per i progetti AlpBC, CABEE, RURBANCE (Programma di Cooperazione territoriale europea 2007-2013 'Spazio Alpino')". Si precisa che, tale attività sarà svolta dalla Dottorello, associata dello Studio e in possesso di tutti i requisiti richiesti (d'ora in poi anche "il certificatore").

La prestazione richiesta consiste nell'attività professionale di controllo e certificazione della spesa in ordine ai progetti AlpBC, CABEE e RUBANCE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, regolamento CE 1080/2006.

Il Controllore di primo livello opererà in forma autonoma e con propri mezzi, con lo scopo di verificare la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate e certificare la correttezza formale e sostanziale di tutti gli aspetti finanziari e contabili del progetto.

In conformità con quanto previsto dall'art. 13, regolamento CE 1828/2006, le attività di controllo di primo livello comprendono:

- a) verifiche amministrative. Tali verifiche devono svolgersi sulla totalità delle spese rendicontate dalla Regione, devono riguardare la rendicontazione di spesa che accompagna ciascuna domanda di rimborso ed essere effettuate sull'insieme dei documenti amministrativi e contabili ad esse relativi;

- b) verifiche in loco (“on the spot checks”) con riferimento sia a controlli amministrativi presso gli uffici del Beneficiario, sia a verifiche su prodotti/risultati, investimenti e attrezzature previsti dal piano di attività del progetto.

2 - Elenco dei servizi richiesti

Per realizzare quanto previsto al punto 1, il Controllore di primo livello si impegna a svolgere ogni attività necessaria alla completa e corretta compilazione della “*Check list for First level control*”, ed in particolare:

1. verifica della richiesta di contributo del Beneficiario, nonché di tutta la documentazione di supporto rilevante e giustificativa della spesa e del pagamento (es. fatture, mandati di pagamento, ecc.) e della documentazione di realizzazione dell’attività (es. stati avanzamento, documentazione di consegna, ecc.);
2. analisi della conformità della documentazione di spesa e degli atti collegati in relazione a: normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili (es. normativa sugli appalti pubblici, normativa fiscale, ambientale, ecc.); documenti di programma (es. programma operativo, bando di gara, manuali di programma, ecc.); documenti di progetto (application form, partnership agreement, ecc.) contratti e altri impegni giuridicamente vincolanti che hanno determinato la spesa;
3. verifiche in loco (“on the spot checks”) sia presso gli uffici del Beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale, prescritta da normativa comunitaria, nazionale nonché dai documenti di programma e di progetto; contabilità separata per le spese di progetto sostenute; corretto avanzamento o completamento del progetto; adempimento degli obblighi di informazione e rispetto dell’eventuale Piano di Comunicazione, ecc. sia con riferimento alle verifiche su attrezzature e investimenti, prodotti e risultati del progetto;
4. predisposizione di eventuali integrazioni richieste in materia di certificazione da parte del Lead Partner di progetto o da parte degli organi di programma.

In esito ai su esposti controlli il Controllore di primo livello è tenuto a:

- validare il contenuto di ogni domanda di rimborso (report), sia per quanto riguarda le attività svolte, sia per la parte finanziaria;
- compilare la *Check list for First level control* sul controllo effettuato, utilizzando la specifica modulistica aggiornata;
- produrre la *Certification of expenditure* rispettando la tempistica per la validazione delle spese prevista dal Programma Spazio Alpino, utilizzandone obbligatoriamente la specifica modulistica aggiornata.

Il Controllore è tenuto altresì alla compilazione del “*Report on control*”.

Tutti i modelli da utilizzare per le sopra descritte attività, sono quelli ufficiali e aggiornati allegati al *Programme implementation handbook* e pubblicati sul sito web del Programma Spazio Alpino.

Permangono in capo alla Regione le attività di rendicontazione delle spese relative al progetto.

3 - Normativa di riferimento

Per l’esecuzione del proprio incarico, il Controllore di primo livello deve fare riferimento ai documenti di seguito elencati e ad ogni altra disposizione, che attenga al controllo ex art. 16, Regolamento CE 1080/2006. L’elenco sottostante si intende riferito ad ogni eventuale modifica ed integrazione dei documenti alla data di esecuzione del controllo:

- Regolamento CE 1080/2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante l’abrogazione del Regolamento CE 1783/1999;
- Regolamento CE 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che ha abrogato il Regolamento CE 1260/1999;
- Regolamento CE 284/2009 che ha modificato il Regolamento CE 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento CE 1828/2006, che stabilisce le modalità di esecuzione del Regolamento CE 1083/2006;
- Regolamento CE 800/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE;

- Regolamento CE 1998/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore ("de minimis");
- Deliberazione CIPE 36 del 15.06.2007 che definisce i criteri per il co-finanziamento pubblico delle azioni finanziate dai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013;
- Circolare n. 23 del 31.07.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE), di attuazione della delibera CIPE 158 del 21.12.2007, che descrive le procedure di gestione finanziaria dei programmi di Cooperazione territoriale transnazionali, qualora il co-finanziamento nazionale sia a carico del Fondo di rotazione (FDR) istituito con la L. 16.04.1987, n. 183;
- DPR 03.10.2008, n. 196 del relativo al regolamento di esecuzione del regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;
- D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. E successive modifiche e integrazioni;
- Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione del sistema di gestione e controllo dei Programmi di Cooperazione transnazionale e interregionale di cui alla Delibera CIPE 158 del 21.12.2007 (repertorio 187 del 29.10.2009);
- tutte le pertinenti normative nazionali e comunitarie relative ad appalti pubblici, aiuti alle imprese, norme ambientali, pari opportunità;
- Documenti del Programma Operativo Spazio Alpino, con particolare anche se non esclusivo riferimento al Programme implementation handbook e al Manuale Nazionale per la rendicontazione e i controlli in relazione alla spesa;
- L. 13.08.2010, n. 136 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari come piano straordinario contro le mafie.

4 - Termini di adempimento, modalità e condizioni di esecuzione

Le attività di controllo di cui ai punti 1 e 2 della presente convenzione dovranno essere espletate in modo da garantire il rispetto delle scadenze per la presentazione dei progress report semestrali, che sono previste nel *subsidy contract* e che si dettagliano di seguito:

n° regressivo report	Periodo coperto dal report	Data ultima per la presentazione del report al Lead partner
RP1+RP2	06/2012 – 06/2013	15.08.2013
RP3	07/2013 – 12/2013	15.02.2014
RP4	01/2014 – 06/2014	15.08.2014
RP5	07/2014 – 12/2014	15.02.2015
RP6	01/2015 – 06/2015	15.08.2015

Tali attività dovranno inoltre essere espletate direttamente da Dottorello. Non è ammessa alcuna forma di sub-affidamenti o sub-appalto.

Il Controllore di primo livello dovrà rendersi disponibile per operare sulla certificazione alla Regione indicativamente due mesi prima della data ultima per la presentazione del Report al JTS da parte del Lead Partner. La data esatta per la consegna della certificazione alla Regione verrà in ogni caso comunicata al Controllore di primo livello non appena il Lead Partner renderà noto il termine entro il quale i singoli partner dovranno trasmettergli la certificazione.

La Regione renderà disponibile al Controllore di primo livello la documentazione di spesa da certificare almeno 10 giorni di calendario antecedenti alle scadenze per la consegna delle certificazioni di cui alla tabella precedente.

Ogni eventuale modifica al crono programma del progetto che influisca sulle scadenze individuate nella presente convenzione sarà tempestivamente comunicata e formalizzata per iscritto al Controllore di primo livello, che sarà tenuto al rispetto delle nuove scadenze.

Eventuali proroghe potranno essere concesse compatibilmente con eventuali modifiche apportate alla durata del progetto stesso, alle tempistiche indicate dal capofila del progetto e dagli organi di gestione del Programma, e comunque compatibilmente con i termini di eleggibilità delle spese della Regione.

Il Controllore di primo livello è responsabile dei metodi e delle tecniche del controllo, deve attenersi agli standard dell'audit nazionale ed internazionale.

Il Controllore di primo livello deve uniformarsi alle eventuali indicazioni che dovessero essere fornite sia dalla Commissione mista Stato – Regioni, istituita in base all'accordo Stato Regioni di cui in premessa per la gestione del sistema italiano di gestione e controllo dei Programmi di Cooperazione Transnazionale ed Interregionale, sia dalla Regione.

Il Controllore di primo livello deve garantire la propria disponibilità a partecipare alle riunioni informative e/o formative organizzate per l'attuazione del sistema nazionale di gestione e controllo.

Il Controllore di primo livello si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione il venir meno dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata in data 18.06.2013, e nel triennio successivo, allo svolgimento delle attività di controllo di cui alla presente convenzione:

- a non intrattenere con la Regione del Veneto alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo) a titolo oneroso o gratuito;
- a non divenire membro degli organi di amministrazione della Regione del Veneto e di direzione delle unità organizzative o enti regionali per cui ha effettuato il controllo.

Il Controllore di primo livello deve garantire la tracciabilità dei pagamenti come previsto dalla L. 13.08.2010, n. 136.

5 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e termina alla data di ricezione della comunicazione ufficiale alla Regione, da parte degli organi di Programma preposti, dell'approvazione dei documenti di rendicontazione finale di progetto e della relativa definizione del contributo a saldo.

6 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Per le attività qui indicate la Regione corrisponderà, come indicato nella dichiarazione di Dottorello del 18.06.2013 (ns. prot. 270757 del 25.06.2013), allo "Studio Luciani Mattiello Dottorello dottori commercialisti" l'importo complessivo massimo di € 12.088,35, inclusa IVA e oneri altro onere previdenziale dovuto, di cui:

- €4.844,84 per il progetto AlpBC,
- €2.650,35 per il progetto CABEE,
- €4.593,16 per il progetto RURBANCE.

Il pagamento verrà effettuato dalla Regione del Veneto in cinque tranches di pari importo dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Associazione Professionale "Studio Luciani Mattiello Dottorello dottori commercialisti", con le seguenti modalità:

- 4 rate di €2.417,67, inclusi Iva e ogni altro onere previdenziale dovuto, alla consegna da parte del Controllore di primo livello delle certificazioni di spesa per i periodi rispettivamente fino al 06/2013, fino al 12/2013, fino al 06/2012 e fino al 12/2014, e dietro presentazione della relativa fattura;
- il saldo finale di €2.417,67, inclusi Iva e ogni altro onere previdenziale dovuto, su presentazione della fattura finale entro l'ultimo mese di attivazione del progetto, e non oltre la data di scadenza dello stesso.

7 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Regione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Controllore di primo livello nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte Sua di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità.

I controlli e le verifiche da parte della Regione non dovranno tuttavia compromettere l'indipendenza del Controllore di primo livello nello svolgimento del servizio di certificazione, rimanendo infatti il Controllore responsabile delle certificazioni emesse per le spese sostenute dalla Regione nel progetto.

8 - Penali in caso di ritardo o errato adempimento

In caso di ritardo nei termini previsti dal precedente punto 4 per la consegna della documentazione inerente l'oggetto del presente contratto, la Regione, con richiesta scritta inviata via fax, inviterà il Controllore di primo livello ad adempiere entro 5 giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora il Controllore di primo livello non ottemperi nel termine indicato al primo comma del presente articolo, la Regione comminerà una penale pari ad €100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempimento o di insoddisfacente collaborazione, la Regione si riserva inoltre il potere di ridurre adeguatamente il corrispettivo o di chiedere, previa diffida, la risoluzione del rapporto e il risarcimento degli eventuali danni in casi di particolare gravità.

Impregiudicate le ipotesi di risoluzione e/o recesso espressamente previste, nonché le disposizioni generali dettate in materia, ciascuna delle parti avrà la facoltà di risolvere la presente convenzione ove l'altra si renda gravemente inadempiente ai propri obblighi contrattuali e non vi ponga, ove possibile, adeguatamente rimedio nei trenta giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione di messa in mora. In tal caso saranno dovuti solamente i compensi maturati e le spese sostenute fino a quel momento in misura proporzionale al lavoro svolto ed esclusivamente per le prestazioni risultate utili od utilizzabili.

9 – Spese per la sicurezza

Le prestazioni oggetto del presente servizio non determinano costi per la sicurezza dovute ad interferenza in quanto, così come precisato dalla deliberazione 05.03.2008, n. 3 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che esclude la necessità della "predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (...) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante" (da cui consegue l'indicazione dei relativi costi con importo a zero).

10 – Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dal presente accordo, dandone preavviso scritto di almeno 30 giorni di calendario, qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

In tale ipotesi saranno riconosciute al Controllore di primo livello le spese sostenute e i compensi maturati alla data di efficacia del recesso.

Qualora per cause di forza maggiore il progetto dovesse interrompersi prima della data programmata per la sua conclusione, il presente incarico si intende automaticamente rescisso alla data di interruzione del progetto, restando stabilito che la quota di pagamenti spettanti all'incaricato sarà proporzionale al numero di certificazioni effettivamente presentate, nulla potendosi pretendere per la parte incompiuta della prestazione prevista.

11 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto, dandosi atto che gli stessi verranno trattati in conformità alla vigente legislazione in materia di riservatezza (D.Lgs. 196/2003). Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Ai fini di eventuali successivi controlli da parte degli organi del Programma o Comunitari, il Controllore di primo livello manterrà disponibili tutti i documenti ed i dati relativi al progetto fino alla data limite per l'effettuazione di detti controlli indicata nella documentazione di Programma.

12 - Riservatezza

Il Controllore di primo livello si impegna, relativamente allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, a mantenere, nei confronti di qualsiasi persona o soggetto giuridico non autorizzato, il riserbo professionale per quanto concerne le informazioni e i documenti da considerare riservati e dei quali tale sia venuto a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività.

13 - Protocollo di legalità

In accordo con il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 09.01.2012 dal Presidente della Regione Veneto, inoltre:

- l'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09.01.2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10, DPR 03.06.1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- l'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10, DPR 03.06.1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura;
- la stazione appaltante si riserva di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche, di cui all'art. 1 septies, D.L. 06.09.1982, n. 629, convertito nella L. 12.10.1982, n. 726, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, DPR 252/1998;
- la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie;
- l'appaltatore [...] assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, L. 13.08.2010, n. 136;
- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

14 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

15 - Dati di contatto per il presente accordo

Per il Controllore di primo livello - Dottorello

c/o Studio Luciani Mattiello Dottorello dottori commercialisti

tel 041/5318161 - fax 041/5317531 - e-mail mariateresa@studiolucianimattiello.191.it

Per la Regione del Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio

arch Franco Alberti: tel 041/2792374 - fax 041/2792383 - e-mail franco.alberti@regione.veneto.it

16 - Disposizioni di chiusura

Per quanto non previsto dal presente accordo, valgono le leggi, nazionali e regionali, e le norme applicabili del codice civile, le norme comunitarie sui fondi strutturali europei e per il programma Spazio Alpino.

La presente lettera d'ordine potrà essere modificata solo con atto sottoscritto da entrambe le parti ed allegato alla presente come appendice. La presente potrà essere oggetto di ridefinizione nel suo valore nonché nelle prestazioni in esso contemplate, per la parte non ancora prestata, nel caso in cui siano legittimamente decise dai partner del progetto, o prescritte dagli organi di gestione del Programma, modifiche alle attività, alla tempistica o al piano finanziario del progetto.

Il Dirigente Regionale
- Arch. Vincenzo Fabris -

Per accettazione

dott.ssa Mariateresa Dottorello,

Associata allo Studio Luciani Mattiello Dottorello dottori commercialisti

Data: _____